ALLEGATO "A"

Rep. N. 567

STATUTO
della società denominata
"SOCIETA' COOPERATIVA di COMUNITA' MARGHERITA IMPRESA SOCIALE"

* * * * *

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - NORME APPLICABILI
ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita la società denominata **"SOCIETA' COOPERATIVA DI COMUNITA' MARGHERITA IMPRESA SOCIALE"**.

La società ha sede nel Comune di **Margherita di Savoia (BT)** all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede sociale in qualsiasi indirizzo del Comune innanzi indicato.

La Cooperativa potrà istituire, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici, e unità locali comunque denominate anche altrove, su delibera dei competenti organi sociali.

ART. 2 - DURATA

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea dei soci.

ART. 3 - NORME APPLICABILI

Alla Cooperativa si applicano:

-le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto da detto Titolo, e in quanto compatibili;

- le disposizioni sulle società a responsabilità limitata;

- le disposizioni regionali relative alla Disciplina delle Cooperative di Comunità (Legge 20 maggio 2014 n. 23) e conseguenti e sue successive integrazioni e/o modifiche;

- le disposizioni inerenti le Imprese Sociali di cui al Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 112 e conseguenti e sue successive integrazioni e/o modifiche, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili e non derogate, fermo restando l'ambito di attività di cui all'articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991, come modificato ai sensi dell'articolo 17, comma 1.

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO
ART. 4 - SCOPO

Ai sensi dell'art. 2 della Legge della Regione Puglia n. 23 del 20 maggio 2014, la Cooperativa si propone di valorizzare le competenze della popolazione residente nel Comune di Margherita di Savoia, le tradizioni culturali e le risorse territoriali, perseguendo lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita, attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili, finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di lavoro e alla generazione, in loco, di capitale "sociale".

La Cooperativa si propone di perseguire gli interessi generali della

popolazione residente nel Comune di Margherita di Savoia, favorendo il coinvolgimento dei cittadini, promuovendo forme di autorganizzazione finalizzate a beneficiare in modo ottimale della fruizione delle risorse naturali e ambientali dell'area, tutelando altresì il benessere e la salute delle persone che abitano la comunità di riferimento.
La Cooperativa si propone di promuovere e sviluppare tecniche agricole, rispettosa dell'ambiente e della terra, nella consapevolezza che la terra, con i minerali, le piante e gli animali, è un grande organismo vivente della cui vita l'uomo è responsabile. E' considerato prioritario intraprendere azioni comuni in direzione dello "sviluppo sostenibile", programmando e progettando interventi innovativi e socialmente perseguibili, secondo un nuovo modo di intendere lo sviluppo in tema di politiche di gestione del territorio che, nel rispetto dei vincoli ambientali, siano più vicine alla persona e alle sue esigenze di vita in un ambiente sano e salubre.
A tale scopo la Cooperativa si connota per la realizzazione di una pluralità di scambi mutualistici. In particolare, la società svolge la propria attività a favore delle seguenti categorie di soci:
a. soci consumatori o utenti di beni o servizi;
b. soci lavoratori.
La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale delle prestazioni lavorative e degli apporti dei soci.
La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci o vendendo beni a non soci, nei limiti delle norme in materia di mutualità prevalente.
Lo scopo che si prefiggono i soci consumatori di beni e i soci utenti di servizi è quello di reperire beni e servizi alle condizioni più favorevoli offerte dal mercato.
Lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici di cui al comma precedente, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.
Le modalità di svolgimento delle prestazioni dei soci lavoratori sono disciplinate da apposito regolamento come previsto da normativa vigente.
Altresì, la Cooperativa attraverso l'utilizzo delle competenze messe a disposizione dai suoi soci, nonché attraverso lo sviluppo della rete delle persone coinvolte nei suoi interessi in qualità di utenti, si prefigge l'ulteriore scopo di ottenere il riconoscimento di Cooperativa di Comunità ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge Regione Puglia n. 23 del 20 maggio 2014 "Disciplina delle Cooperative di comunità", e sue successive integrazioni /o modifiche.
La Cooperativa si propone di svolgere la propria attività in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile.
La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata, ai sensi dell'articolo 2514 codice civile.
La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la Cooperativa

MARGHERITA DI SAVOIA * LANZA ROBERTO DI FRANCESCO NOTAIO IN

aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.
Su deliberazione dell'organo amministrativo, potrà aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 5 - OGGETTO

La Cooperativa esercita, in via stabile e principale, attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Cooperativa, con riferimento e in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, svolge le seguenti attività:

a) Gestione di attività agro-faunistiche.

In particolare, la Cooperativa provvede:

1. ad acquistare o assumere in affitto o in gestione, in qualsiasi forma, da privati o da Enti pubblici, terreni agricoli per coltivarli a conduzione unita e valorizzarli dal punto di vista ambientale, agricolo o forestale, per conservarne e incrementarne la fertilità per le generazioni future;

2. ad effettuare la coltivazione dei terreni agricoli sui quali la Cooperativa abbia un diritto di proprietà, o un diritto reale o personale di godimento, ivi comprese tutte le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, o di una fase necessaria del ciclo stesso, che utilizzano o possono utilizzare, il fondo, il bosco, le acque;

3. a gestire direttamente o indirettamente allevamenti zootecnici, avicoli, apistici, ittici e di ogni altro genere di animali;

4. a gestire in proprio vivai per la produzione di piante;

5. a gestire la raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici, curandone direttamente la conservazione, lavorazione, manipolazione, trasformazione e vendita, anche mediante la gestione di spacci, punti vendita e negozi, o indirettamente, anche aderendo ad organismi cooperativi o organizzazioni di produttori;

6. ad acquistare, ed eventualmente realizzare, fabbricati da adibire alla conduzione agricola, alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, o ad uso di abitazione dei soci;

7. a realizzare ogni altra attività connessa all'agricoltura biologica, eco-sostenibile, equosolidale, anche attraverso la conduzione e realizzazione di percorsi di comunicazione, informazione e formazione;

8. a partecipare alla creazione e gestione di marchi collettivi di qualità, volti a distinguere e qualificare i prodotti ed i servizi del territorio, o altre tipologie di marchi, anche registrati e con funzione di "*brand*" identificativo.

b) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale, culturale, ambientale e naturalistico.

In particolare, la Cooperativa provvede:

9. alla pianificazione agricolo-forestale (piani aziendali, piani di assestamento, colturali ed ecologici, inventari forestali ecc.), territoriale (piani di sviluppo socio- economici, piani faunistici, piani comprensoriali e settoriali, piani idraulico-forestali, piani di bonifica, piani del verde urbano), alla pianificazione urbanistica (piani paesaggistici, urbanistici e turistici); alle valutazioni urbanistiche, di incidenza, di impatto paesaggistico-ambientale; alla progettazione di parchi e aree protette;

10. ad effettuare studi e monitoraggi su tematiche inerenti gli aspetti

agro-forestali, floristici, fitopatologici, faunistici, geologici, idrogeologici, geotecnici, pedologici, del verde ambientale, urbano e comunque nei siti della rete "Natura 2000", presenti nel territorio di riferimento ("Zone umide della Capitanata", "Paludi presso il Golfo di Manfredonia" e "Valle Ofanto - Lago di Capacciotti");

11. a sperimentare nuove tecniche in campo ambientale e agricolo-forestale, in stretta collaborazione con gli istituti di ricerca del settore pubblico e privato;

12. ad organizzare e gestire un centro di recupero della fauna selvatica;

13. ad implementare sperimentazioni nel settore impiantistico ed energetico, con particolare riferimento alla produzione da fonti rinnovabili e all'efficientamento energetico (*smart energy* e *smart buildings*).

c) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale, naturalistico e religioso.

In particolare, la Cooperativa provvede:

14. a definire, realizzare, promuovere e sostenere il progetto "Biglietto Unico Turistico", per il rilancio del turismo e per consentire una migliore integrazione tra le iniziative volte a promuovere la valorizzazione e la visita della città di Margherita di Savoia, della provincia BAT e dei territori limitrofi, con specifico riferimento alla bigliettazione integrata e agli orari di visita dei "luoghi della cultura" presenti nel territorio d'interesse;

15. alla gestione di servizi turistici quali ad esempio, servizi di accoglienza, di guida ed accompagnamento per escursioni e visite guidate, gestione di centri di documentazione, mediateche, biblioteche e musei;

16. alla gestione di punti di ristoro, strutture di piccola ricettività (b&b, campeggi, ecc.) e stabilimenti balneari, accessibili ai diversamente abili;

17. alla organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività di promozione della lettura e produzioni editoriali, di promozione e diffusione della cultura attraverso spettacoli, performance, laboratori teatrali, musicali e rassegne cinematografiche, con particolare attenzione alle tradizioni popolari ed arti di strada ma, anche, alle esplorazioni in diversi ambiti artistici, con l'obiettivo di promuovere artisti ed eccellenze locali;

18. alla gestione di attività complementari all'ospitalità, quali transfer turistico, organizzazione di attività per gli ospiti, servizi di *baby sitting*, *dog sitting* diurno e notturno, ecc.

d) Organizzazione e gestione di attività educative, formative e attività di interesse sociale.

In particolare, la Cooperativa provvede:

19. alla organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, volte alla diffusione della cultura e della pratica del volontariato, della finanza etica, del commercio equo e solidale, della cittadinanza attiva e dell'inclusione, nel rispetto di tutte le differenze;

20. alla promozione di iniziative finalizzate all'inserimento o al reinserimento socio-lavorativo delle persone svantaggiate;

21. al recupero e redistribuzione di eccedenze alimentari;

22. all'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

23. ad attività di supporto nello svolgimento dei compiti scolastici per famiglie in difficoltà e di ampliamento dell'offerta formativa delle scuole del territorio;

24. all'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a soggetti a rischio di marginalità sociale;
25. a prestazioni di servizi, nel rispetto delle vigenti norme di legge e previo ottenimento di tutte le prescritte autorizzazioni, di assistenza domiciliare agli anziani, (aiuto nella cura della persona, governo e pulizia della casa, disbrigo di pratiche burocratiche, acquisto della spesa e preparazione dei pasti, attività di lavanderia, accompagnamento negli spostamenti per necessità mediche o personali);
26. alla promozione e gestione di interventi di *co-housing*;
27. alla realizzazione di attività di recupero, manutenzione, riqualificazione di immobili da adibire ad alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporanea, diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
28. all'assistenza nel disbrigo delle pratiche burocratiche e di accesso presso gli uffici pubblici;
29. all'effettuazione di servizi di pulizia di immobili pubblici e privati;
30. alla pulizia, manutenzione e installazione del verde pubblico e privato e di strutture ludiche e/o ricettive;
31. alla riqualificazione e gestione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
32. ad organizzare attività formative sui temi dell'integrazione, dello sviluppo sostenibile, dell'economia civile e solidale, in collaborazione con enti di formazione e scuole di ogni ordine e grado;
33. ad organizzare attività formative sullo sviluppo di competenze tecniche, spendibili sul mercato del lavoro nei settori innovativi, in collaborazione con enti di formazione e scuole di ogni ordine e grado.

e) Progettazione e realizzazione di interventi di edilizia sostenibile e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

In particolare, la Cooperativa provvede:
34. alla promozione di iniziative atte a far conoscere, sensibilizzare e diffondere presso la base sociale e l'opinione pubblica l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile e l'adozione di comportamenti quotidiani coerenti con il risparmio energetico e delle risorse naturali;
35. alla progettazione, realizzazione, installazione e gestione, anche in proprio - direttamente ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati - di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione, privilegiando la realizzazione e la diffusione sul territorio di piccoli impianti a carattere familiare, aziendale o comunque riferiti a piccole comunità;
36. alla produzione, l'acquisto o l'importazione e la successiva fornitura a clienti idonei, la distribuzione, la vendita, l'esportazione di energia elettrica e termica, generata da fonti rinnovabili o assimilate o convenzionali;
37. alla gestione di servizi a rete e di servizi contabili ed elettrocontabili relativi al monitoraggio, utilizzazione e gestione delle risorse energetiche, idriche e dei gas combustibili;
38. alla progettazione e realizzazione di interventi di edilizia sostenibile, per una riqualificazione socio-ambientale di aree degradate, e all'effettuazione di interventi di manutenzione edile ed impiantistica, con particolare riferimento alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
39. alla progettazione e realizzazione di interventi volti a promuovere la

mobilità sostenibile ed accessibile.
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare (con esclusione della gestione di immobili non propri), mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria (con esclusione di quelle di cui al D. Lgs 1 settembre 1993 n. 385 e di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n. 1) necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.
Con lo svolgimento delle attività suddette la Cooperativa si propone di:
- Promuovere e sviluppare una tecnica agricola rispettosa dell'ambiente e della terra "bene comune".
- Promuovere azioni di avvicinamento di adulti e bambini alla pratica dell'agricoltura, anche attraverso la realizzazione di orti didattici nelle scuole e di orti sociali.
- Promuovere e sostenere l'attività di gruppi di acquisto solidale, fornendo loro adeguato supporto logistico e organizzativo.
- Valorizzare il territorio comunale e la zona umida d'importanza internazionale "Saline di Margherita di Savoia", attraverso azioni di promozione culturale, sensibilizzazione alla tematica della tutela ambientale e della biodiversità.
- Promuovere tutte le attività economiche connesse all'ecosistema Salina.
- Organizzare e realizzare attività di promozione del territorio, attraverso escursioni, mostre, fiere, spettacoli, raccolte fondi, giornate di studio e divulgazione, produzioni editoriali, attività di formazione, ricerca, ricerca-azione.
- Organizzare e realizzare campagne di promozione e prevenzione di malattie legate alle cattive abitudini di vita, specialmente presso le giovani generazioni, promuovendo il consumo di prodotti locali nella ristorazione collettiva, nelle mense ospedaliere, aziendali, scolastiche etc.
La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.
La Cooperativa può ricevere conferimenti in denaro a titolo di liberalità, ovvero a titolo di prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito

Regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
- La Cooperativa potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla U.E., da Enti, dallo Stato, dalla Regione e da Enti locali, nonché i finanziamenti ed i contributi Disposti da organismi pubblici e privati.
- La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.
La Cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
In ragione della evoluzione delle esigenze della comunità di Margherita di Savoia, la Cooperativa si propone di estendere il proprio oggetto sociale, sia attraverso una maggiore articolazione della propria attività mutualistica, sia promuovendo o aderendo ad iniziative che favoriscano la crescita della comunità attraverso il concorso di una pluralità di imprese associate in rete.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 6 - REQUISITI DEI SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere **soci lavoratori** tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale, nei settori di cui allo scopo sociale e all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.
Possono essere **soci utenti** le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici, gli altri enti privati e le società che abbiano interesse a divenire utenti delle attività e dei servizi resi dalla Cooperativa in conformità all'oggetto sociale e che abbiano la propria residenza ovvero operino nella zona in cui viene svolta l'attività sociale.
L'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.
L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa.
Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme previste, sottoscrivendo apposito contratto con la Cooperativa.
Non possono essere soci lavoratori coloro che esercitando in proprio, o avendo interessenza diretta in, imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.
E' fatto inoltre divieto ai soci lavoratori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino

un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'Organo amministrativo, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.
Possono essere altresì soci le persone fisiche aventi i requisiti di tecnici di settore e di tecnici di amministrazione nel numero necessario al buon funzionamento della società.
A tal fine l'Organo amministrativo valuterà l'adeguatezza del livello professionale anche in virtù di principi quali il titolo di studio, l'esperienza professionale, i requisiti e le qualifiche professionali maturate, la frequenza di corsi di formazione sostenuti presso Enti riconosciuti a tale scopo.

ART. 7 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come **socio lavoratore** dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:
1. l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
2. l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
3. l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall'assemblea dei soci entro i limiti di legge;
4. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
5. la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 34 del presente statuto;
6. ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

Chi intende essere ammesso come **socio utente persona fisica** dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere le indicazioni di cui al primo comma ad eccezione del punto 2.
Chi intende essere ammesso come **socio utente persona giuridica** dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere in luogo di quanto previsto ai punti 1 e 2 la denominazione, sede e attività nonché, in allegato, copia dello statuto vigente e copia della delibera assunta dall'organo competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno alla Cooperativa.
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda disponendo l'assegnazione alla categoria dei **soci lavoratori** ovvero a quella dei **soci utenti** e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.
La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e ha

effetto dall'annotazione a cura degli amministratori nel libro soci.
In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

ART. 8 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.
Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto a esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.
Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.
Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote nominative del valore di Euro 25 (venticinque), che non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.
Le quote sottoscritte dovranno essere versate per l'intero ammontare nei termini stabili all'atto dell'ammissione deliberata dall'organo amministrativo.
E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
I soci cooperatori sono obbligati:
1. al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
3. con riguardo ai **soci lavoratori,** a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte se persona fisica; per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se diverso da persona fisica.

ART. 10 - RECESSO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 c.c., oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., può recedere il socio cooperatore:
1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il **socio lavoratore** può altresì recedere quando l'ulteriore rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma, sia cessato per qualsiasi motivo.
Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Cooperativa.
Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.
Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 34.
Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla data della delibera di accoglimento della domanda.

ART. 11 - ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, allorché lo stesso:
1. commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
2. senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
3. non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
4. senza essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, svolga o si accinga a svolgere, in proprio o in qualsiasi forma per conto di imprese terze, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
5. venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
6. venga condannato con sentenza penale definitiva per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
7. per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi alla Cooperativa, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, l'immagine pubblica.

Il **socio lavoratore** può altresì essere escluso quando:
a) il rapporto di lavoro sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;
b) abbia dichiarato la propria volontà di interrompere il rapporto di lavoro in corso.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
Contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 34.

ART. 12 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno contenente i motivi del provvedimento.
Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie

saranno demandate alla decisione degli organismi previsti dall'articolo 34 del presente statuto.
I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione dovranno promuovere la relativa procedura con atto comunicato a mezzo raccomandata alla Cooperativa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 13 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO E ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote effettivamente versate, aumentate eventualmente per rivalutazioni a norma del successivo articolo 19 del presente statuto.
La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.
Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 14 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente aumentata per rivalutazione.
Gli eredi del socio lavoratore deceduto devono presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 15 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Le quote per le quali non venga chiesto il rimborso saranno devolute, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale indivisibile.

ART. 16 - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.
Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.
Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.
Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.
In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.
In ogni caso i lavoratori della Cooperativa hanno diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali o di categoria (ove esistenti) e la differenza retributiva tra i lavoratori non potrà essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO
ART. 17 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
d) dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 17 e con le quote di capitale non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
c) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
d) dalla riserva straordinaria indivisibile.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione.
Tutte le riserve sono indivisibili e non possono pertanto essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge 904/1977.

ART. 18 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, secondo le disposizioni di legge.
Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci.
Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.
Il bilancio d'esercizio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di Cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
Il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale devono essere presentati all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2364 ultimo comma del codice civile, entro centottanta giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'impresa è inoltre tenuta alla redazione del bilancio sociale conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 del d. lgs. 112/2017.

ART. 19 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinando:
a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale indivisibile;
b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nel rispetto dei limiti e degli obblighi previsti per le Imprese sociali e le Cooperative
d) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.
L'assemblea potrà inoltre deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici e delle Imprese Sociali e in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.
E fatto in ogni caso divieto di distribuzione, anche nelle forme indirette di cui al d. lgs. 112/2017, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e di riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

TITOLO V

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 20 - ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è quello tradizionale.
1. Sono organi della società:
a) l'Assemblea dei soci
b) il Consiglio di Amministrazione
c) il Collegio dei sindaci, se istituito.
2. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni per l'approvazione del bilancio.
4. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

SEZIONE I – ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI - DIRITTO DI VOTO - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

ART. 21 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio dello Stato, a cura dell'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione è spedito ai soci, ai membri dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo se istituito, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dai libri sociali.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

3. L'avviso potrà, inoltre, contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nel caso che nella prima non intervenga la parte di capitale richiesta a norma del presente statuto.
4. L'assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo entro e non oltre i trenta giorni successivi alla prima e non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
5. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'art. 2479 bis ultimo comma c.c. Se gli amministratori o i sindaci, non possono partecipare personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
6. La società può avvalersi della possibilità di audio o videoconferenze per le adunanze dei soci ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.
7. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART. 22 = DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

1. Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.
2. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il valore della sua partecipazione.
3. Ogni socio può farsi rappresentare, per delega scritta, da altro socio.

ART. 23 = PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente.
2. Qualora le persone indicate non possano o non vogliano esercitare tale funzione, l'assemblea designa il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
3. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea.

4. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale che nei casi di legge, e quando il Presidente lo ritenga opportuno, viene redatto da un notaio.

ART. 24 = VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
2. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
3. Essa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei votanti.

SEZIONE II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 25 - NOMINA – COMPOSIZIONE - DURATA

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero dispari di componenti, da un minimo di tre a un massimo di sette consiglieri eletti dall'assemblea dei soci.

La maggioranza dei consiglieri deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso, gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei propri membri oppure a un comitato esecutivo.

Non possono in ogni caso essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso e esclusione dei soci e le decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Le cariche amministrative, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:

a) Si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza prevista dall'art. 2382 del codice civile;

b) Sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i., salvi gli effetti della riabilitazione e dell'estinzione del reato;

c) Sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

· alla reclusione non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;

· alla reclusione ai sensi del Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267;

· alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria,

· alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto colposo

ART. 26 - COMPETENZA E RIUNIONI

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, nel rispetto in ogni caso delle prescrizioni di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o consigliere presente più anziano in età.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti, il voto espresso dal Presidente, vale doppio. Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento

dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 27 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 28 - PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

SEZIONE III

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 29 - COLLEGIO SINDACALE

NOMINA – COMPOSIZIONE – DURATA

La Cooperativa può procede alla nomina del collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 30 - COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Ai sensi dell'articolo 2409 bis, secondo comma, codice civile, qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti è affidata al collegio sindacale.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo ove nominato.
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.
I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre a effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

ART. 31 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora la società sia tenuta per norma, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.
L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivate del collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 32 - SCIOGLIMENTO

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.
Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea - con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto - disporrà in merito a:
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.
La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione.
I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere dalla Cooperativa.

ART. 33 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della Cooperativa, vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:
a) il rimborso delle quote di partecipazione Cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;
b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;

c) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente aumentate per rivalutazione.

ART. 34 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Salvo le inderogabili disposizioni di legge, tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio competente per territorio, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del D. Lgs. n.5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta, sempre fatte salve le inderogabili disposizioni di legge, mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio competente per territorio, che provvederà alla nomina dell'arbitro. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

ART. 35 - REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e in particolare per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione può elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea.

I criteri e le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori esecutivi, a eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi e la direzione aziendale possono essere definiti da apposito regolamento. Con il medesimo regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi.

ART. 36 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

I lavoratori della società, a qualunque titolo prestino la loro opera, devono essere coinvolti nell'attività sociale:

a) partecipazione e condivisione delle finalità della società impresa sociale;

b) organizzazione del lavoro attraverso incontri periodici informativi e consultivi;

c) partecipazione alle assemblee sociali ed alle riunioni dell'organo amministrativo, per le quali si provvederà all'affissione di data ed ora nei locali della sede sociale e se possibile con altri strumenti informatici quali mail, sms, ecc. con almeno 24 ore di preavviso;

d) verifica periodica della qualità dei servizi prestati attraverso il gradimento con facoltà di avanzare proposte per migliorare gli stessi.

ART. 37 - DISPOSIZIONI FINALI

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, previste dagli articoli 17, 18, 19 e 33 del presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile, delle leggi speciali sulla cooperazione e sulle Imprese sociali.

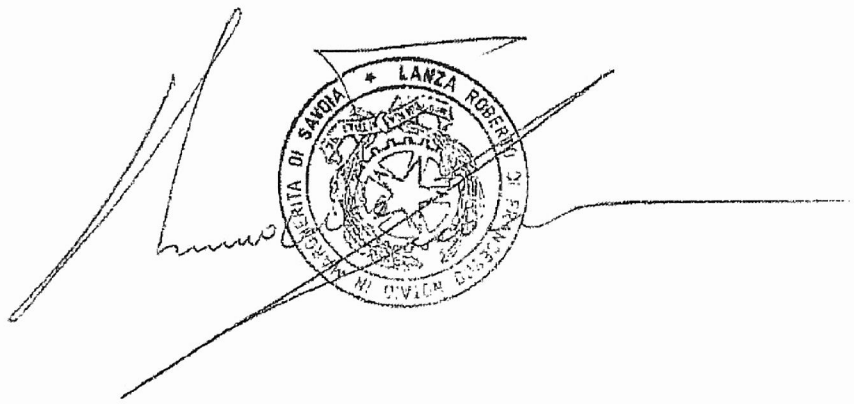

****

La presente copia è conforme al suo originale munita delle prescritte firme e consta di ventotto facciate.

Margherita di Savoia, lì 12 settembre 2018